



# Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

## ORDINANZA N. 199 DEL 30/07/2024

Settore proponente: SETTORE PRIMO - SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI E POLIZIA LOCALE

**OGGETTO: DIVIETO DI INTRODUZIONE PORTO, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE, SPRAY URTICANTE ED OGGETTI MOLESTI, DEPOSITO BOMBOLE GAS NELLA “MANIFESTAZIONE MARITTIMA 2024 E “NOTTE BIANCA 2024”**

### Il Sindaco

PREMESSO CHE dal 31 luglio 2024 al 4 agosto 2024 presso l'area denominata “Ex Boom” di Viale Trieste si svolgerà la manifestazione denominata “Montecchio Marittima” e nei giorni 30, 31 agosto e 1 settembre 2024 in Piazza Carli, Fraccon e limitrofe si svolgerà la manifestazione “Notte Bianca 2024”;

STIMATO che tali eventi richiameranno presumibilmente l’afflusso di una notevole quantità di avventori, e che per tale motivo potrebbero ingenerarsi comportamenti turbativi dell'ordine e sicurezza pubblica;

RITENUTO che per limitare il rischio di episodi che possano comportare danni a cose e persone a causa dell’utilizzo di mezzi contundenti, è opportuno evitare la presenza nelle manifestazioni di cui trattasi di oggetti e sostanze potenzialmente pericolose quali bottiglie ed oggetti in vetro, lattine, spray urticante, altri oggetti atti a molestare ed offendere;

CONSIDERATO CHE:

- normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro o lattine e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica sia in caso di tafferugli, risse o altre situazioni di panico così come in caso di lancio o abbandono su suolo pubblico;
- l’uso di spray urticante o sostanze similari in situazioni presenza di affollamento può determinare rilevanti problemi di ordine pubblico;



# Comune di Montecchio Maggiore

*Provincia di Vicenza*

– la presenza di bombole di gas su suolo pubblico, ancorchè vuote, può determinare pregiudizio per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO INOLTRE che appare opportuno impedire la presenza di bombole di gas sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande vietandone lo stoccaggio delle stesse, se non a bordo di veicoli appositamente attrezzati, e comunque in numero strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione;

DATO ATTO che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale contrastare situazioni di degrado al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini, ed è pertanto opportuno procedere all'adozione di provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine di alluminio e similari;
- il divieto di introdurre e portare bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalle manifestazioni sopra richiamate;
- il divieto di introduzione, porto ed utilizzo di spray urticante e di altre sostanze similari, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalle manifestazioni sopra richiamate;
- il divieto di introduzione, porto ed utilizzo di oggetti di qualsiasi natura idonei a molestare od offendere nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalle manifestazioni sopra richiamate;
- il divieto di deposito e stoccaggio bombole gas su suolo pubblico ed aperte al pubblico;

VISTO l'art. 50 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art.7-bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;



# Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

VISTA inoltre la Circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/001991/2017/1 del 07/06/2017 nella quale si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

RICHIAMATI gli articoli 27 e 28 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Montecchio Maggiore, che di seguito vengono riportati:

*- Art. 27 Divieto di uscita da locali di somministrazione bevande con bicchieri o similari*

*E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici, o comunque soggetti autorizzati alla somministrazione, di impedire l'uscita dal proprio locale o dalle pertinenze del proprio locale, ivi compresi gli spazi esterni autorizzati, di oggetti di vetro o ceramica, o comunque potenzialmente contundenti (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...). La violazione del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 80,00 ad euro 500,00.*

*- Art. 28 - Divieto di consumo di bevande di qualsiasi gradazione alcolica*

*In tutto il territorio comunale è fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, limitatamente alle bevande alcoliche somministrate dagli stessi fatto salvo deroghe del Sindaco in particolari occasioni.*

*Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 25,00 ad euro 500,00.*

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

## ORDINA

dal 31 luglio al 4 agosto 2024, dalle ore 18 alle ore 4 nell'area di svolgimento della manifestazione "Montecchio Marittima 2024" (Viale Trieste SR11/Via Sasso Moro) e nei giorni 30, 31 agosto e 1 settembre 2024 dalle ore 18 alle ore 4 nell'area di svolgimento della Manifestazione "Notte Bianca 2024" (Piazza Carli, Piazza Fracon e vie adiacenti):

- 1. il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine di alluminio e similari. Il presente divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano in posti a sedere situati esclusivamente all'interno dei locali abilitati alla somministrazione;**



# Comune di Montecchio Maggiore

Provincia di Vicenza

2. **il divieto di introdurre e portare bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalle manifestazioni sopra richiamate;**
3. **il divieto di introduzione, porto ed utilizzo di spray urticante e di altre sostanze similari, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalle manifestazioni sopra richiamate;**
4. **il divieto di introduzione, porto ed utilizzo di oggetti di qualsiasi natura idonei a molestare od offendere nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dalle manifestazioni sopra richiamate;**
5. **il divieto di deposito di bombole gas (gpl, propano o simile) su suolo pubblico ed aperte al pubblico, e di stoccaggio su veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione.**

Alla violazione degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza consegue la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500, con pagamento in misura ridotta di euro 50,00;

Viene richiamato integralmente il disposto degli artt. 27 e 28 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale del Comune di Montecchio Maggiore, riguardanti il divieto di uscita dai locali di somministrazione con oggetti di vetro, ceramica o potenzialmente contundenti e il divieto di consumo di sostanze alcoliche in luogo pubblico;

Si dispone che la presente Ordinanza venga trasmessa al sig. Prefetto di Vicenza,, al sig. Questore di Vicenza, al Comando Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore, alla Polizia Locale dei



# Comune di Montecchio Maggiore

*Provincia di Vicenza*

Castelli di Montecchio Maggiore, nonché resa nota nel modo più diffuso possibile, anche mediante la consegna del provvedimento ai titolari dei pubblici esercizi interessati;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco  
PARISE SILVIO / InfoCamere S.C.p.A.  
*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)